

RG 638/088/08

(sintetico) 5370



Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Seconda Civile

N° CRON.

23 APR. 2008

N° REP. 4312

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

Maria Rosaria GROSSI – Presidente
Marianna GALIOTO – Giudice relatore
Mauro VITIELLO - Giudice

Affirma

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento ex artt. 98 e 99 l.f., iscritto al n. 638/2008 RG promosso con ricorso depositato il 28.12.2007, da

FALLIMENTO GRIM PAGANELLI srl, in persona del curatore avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato in Milano, viale [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED], che la rappresenta e difende per procura alle liti stessa in calce al ricorso,

- ricorrente -

CONTRO

BIPIELLE SOCIETÀ GESTIONE CREDITO spa, elettivamente domiciliata in Milano, via Fontana n. 16, presso lo studio dell'avv. Marcello LAZZATI che la rappresenta e difende per procura stesa in calce alla memoria difensiva,

- resistente -

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 28.12.2007, il curatore del **FALLIMENTO GRIM PAGANELLI** srl ha proposto la domanda revocazione, ai sensi dell'art. 98, quarto comma, l.f., del decreto del giudice delegato al fallimento, che aveva ammesso il credito di **BIPIELLE SOCIETÀ GESTIONE CREDITO** spa al passivo con prelazione ipotecaria per euro 424.154,91, deducendo che detto ammontare deve essere decurtato di euro 50.000,00, in ragione dell'avvenuto parziale pagamento avvenuto in due soluzioni con bonifici bancari del 16 aprile e 21 maggio 2004. Il **FALLIMENTO** ricorrente ha esposto che nei giorni tra il 7 e 10 dicembre 2007 il curatore, nel redigere la relazione ex art. 331.f., da depositare entro il 13.12.2007, ha trovato, in un raccoglitore recante la denominazione "BANCHE 2004", gli ordini di bonifico e le relative contabili bancarie comprovanti i pagamenti di cui si discute,

effettuati dalla GRIM PAGANELLI alla BIPELLE SOCIETÀ GESTIONE CREDITO. Il curatore sostiene di non aver potuto immaginare - al momento della verifica del passivo - l'esistenza di siffatta documentazione, poiché gli era noto che il legale rappresentante della fallita aveva presentato ai Carabinieri - in data 19.3.2005 - la denuncia di furto della contabilità.

Secondo la prospettazione della procedura ricorrente, le illustrate circostanze integrano un'ipotesi di errore essenziale di fatto, cagionato dalla mancata conoscenza di documenti decisivi per un'esatta valutazione dell'ammontare del credito vantato dalla BANCA, e paiono tali da giustificare la revocazione ex art. 98 l.f., nei limiti degli acconti dimostrati dai documenti rinvenuti dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo. Ha aggiunto che l'errore è stato in parte determinato dal comportamento della creditrice, che ha formulato la domanda di ammissione allo stato passivo in termini tali da far ritenere che non fosse stato versato alcun acconto.

La resistente ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto il rigetto della domanda di revocazione, sostenendo che non ricorre il presupposto invocato dal curatore, relativo alla *"mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile"*.

IL CASO .it

Più precisamente - stando alla prospettazione della BANCA - il curatore non ha dedotto elementi idonei a dimostrare la propria incolpevole ignoranza dell'esistenza dei documenti, in quanto essi sono sempre rimasti tra la documentazione contabile della società fallita e sono pervenuti al curatore dopo l'apertura della procedura concorsuale, ed erano quindi in suo possesso al tempo della formazione dello stato passivo. Da ciò deriverebbe che il mancato esame degli atti in parola è imputabile alla curatela. La BANCA ha aggiunto che la denuncia sporta dal legale rappresentante della fallita, in ordine al furto dei documenti contabili, non sollevava il curatore dal dovere di esaminare tutti gli atti in suo possesso, soprattutto se si considera che, stando alle dichiarazioni rese al curatore dall'amministratore della GRIM PAGANELLI, secondo le quali era sfuggita al furto una parte della documentazione relativa al periodo antecedente al marzo 2005.

La resistente contesta inoltre l'assenza di prova circa la scadenza del termine per il deposito della relazione ex art. 33 l.f., che secondo la legge è di soli sessanta giorni.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.4.2004, il Tribunale ritiene che la domanda di revocazione non possa essere accolta.

I fatti sui quali si fonda la domanda sono pacifici, almeno per la parte concernente il possesso - da parte del curatore - del raccoglitore denominato "BANCHE 2004" già al tempo della formazione dello stato passivo.

La soluzione della controversia dipende, in primo luogo, dalla valutazione in ordine alla imputabilità o meno al curatore della mancata conoscenza - e utilizzazione - tempestiva della documentazione attestante la corresponsione degli acconti per euro 50.000,00 alla Banca dalla GRIM PAGANELLI.

A tale proposito occorre notare che la nuova disciplina della revocazione di crediti ammessi, nella riforma della legge fallimentare ha trovato una disciplina differente, rispetto al vecchio regime del 1942. Ed infatti, la disposizione contenuta nel vecchio art. 102 l.f. prevedeva - per la parte che qui interessa - che *"se prima che sia chiuso il fallimento ... si rinvencono documenti decisivi prima ignorati, il curatore o qualunque creditore può proporre domanda di revocazione del decreto del giudice delegato o della sentenza del tribunale relativamente al credito o alla garanzia oggetto dell'impugnativa"*. Secondo il regime precedente, quindi, la revocazione sembrava accoglibile per il solo fatto del ritrovamento di documenti decisivi, tanto che in giurisprudenza - nonostante autorevoli opinioni dottrinali di segno contrario - si era affermato che l'ammissibilità del rimedio straordinario dipendeva solo dall'astratta idoneità dei documenti rinvenuti a determinare una modificazione del provvedimento impugnato in senso favorevole alla parte istante (curatore o creditore), nonché dalla circostanza che quest'ultima ne avesse ignorato l'esistenza, ma prescindeva dalla ragione dell'ignoranza, la quale, pertanto, spiegava rilievo anche nel caso in cui fosse stata ascrivibile a negligenza (Cass. n. 3752 del 1981).

La nuova disciplina richiede invece che l'omessa tempestiva produzione sia dipesa da causa non imputabile alla parte che propone l'impugnazione straordinaria, così riecheggiando la disposizione contenuta nell'art. 395, primo comma, n. 3) c.p.c. **IL CASO.it**

Passando quindi all'applicazione del descritto principio al caso in esame, dovendo tenere per fermo che i documenti attestanti i bonifici bancari si trovavano, incontestatamente, in possesso del curatore fin dall'inizio della procedura, occorre concludere che la mancata utilizzazione degli stessi in occasione della formazione dello stato passivo è dipesa dal fatto del curatore, e segnatamente dalla omessa consultazione di tutta la documentazione in suo possesso. Non rileva, poi, che l'omissione sia stata motivata dalla convinzione del curatore in ordine alla mancanza - tra gli atti consegnatigli dal legale rappresentante della fallita - della contabilità relativa al periodo immediatamente precedente al furto denunciato ai Carabinieri, posto che la completa disamina degli atti in suo possesso lo avrebbe portato a

scoprire i documenti decisivi per la decurtazione del credito globale della BANCA. In altri termini non era impossibile per il curatore prendere contezza degli atti di cui si discute.

Si pone in sintonia con la tesi sostenuta dal Tribunale, il principio accolto senza dissensi dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione all'analogia disposizione di diritto comune, secondo la quale il motivo che giustifica la domanda di revocazione, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 3), c.p.c. - ricalcato, come si diceva, dalla norma ex art. 98 l.f. nuovo testo - non consiste nella sola impossibilità di produrre i documenti che si assumono decisivi, ma altresì nella circostanza che l'impossibilità non sia derivata da colpa del soccombente, con la conseguenza che tale motivo non ricorre ove risulti che, attraverso una semplice indagine, la parte avrebbe potuto accertare l'esistenza dei documenti medesimi (Cass. n. 12188 del 2002; n. 2688 del 1978; n. 747 del 1973; n. 1969 del 1969).

Alla luce dei motivi che precedono, il Tribunale respinge la domanda.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.


Il Tribunale di Milano respinge il ricorso, e condanna il FALLIMENTO al rimborso delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.200,00, di cui euro 800,00 per onorari.

Milano, 17.4.2008.

Il presidente
- Maria Rosaria GROSSI -



IL DIRIGENTE LA SEZIONE
CANCELLIERE CI
Dott. Agostino Barbara



Copia conforme all'originale

Milano, 23 APR. 2008

